Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario (relatore)
Federica LELLI	Referendario

nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante "*Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*";

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*";

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";

vista la deliberazione n. 7/2025/INPR, del 30 gennaio 2025, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2025;

vista la ripartizione tra i magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° ottobre 2025, n. 6;

vista l'ordinanza n. 35 del 9 dicembre 2025, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Chiara Grassi.

FATTO

1. Con nota prot. 25837 del 20 novembre 2025 (acquisita al protocollo della Sezione con n. 4592 del 21 novembre 2025), il Comune di San Giovanni Teatino ha trasmesso la deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 17 novembre 2025 avente ad oggetto "*Costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile CER SANGIO' – Approvazione degli schemi di atto costitutivo e di statuto*".
Contestualmente venivano allegati lo schema dell'atto costitutivo dell'associazione, quello dello statuto, il parere dell'Organo di revisione e la dichiarazione del gruppo consiliare PRO SGT.
Non risulta trasmesso lo studio di fattibilità che, in base alla suddetta nota prot. 25837, viene indicato tra gli allegati.
2. Con il suddetto atto consiliare è stato proposto di approvare:
- la costituzione dell'associazione CER SANGIO' "*ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile*";
- gli schemi di atto costitutivo e di statuto;
nonché di trasmettere "*la presente documentazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti per gli adempimenti previsti dall'art. 5 del D.Lgs 175/2016*".

DIRITTO

1. L' art. 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118 ("*legge annuale per il mercato e la concorrenza*"), ha modificato l'art. 5, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 175 del 2016 (TUSP), attribuendo alla Corte dei conti una specifica funzione di verifica sulle delibere di autorizzazione alla costituzione di società o all'acquisizione di partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche.
In particolare, il novellato art. 5, comma 3, TUSP prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso dall'Amministrazione pubblica procedente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che può esercitare i poteri attribuiti dall'art. 21-*bis* della legge n. 287/1990) e alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di

sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Ove la Corte dei conti non adotti alcuna pronuncia entro il termine previsto, l'Amministrazione istante può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione. Parimenti, laddove la Corte si pronunci con un parere, in tutto o in parte, negativo, l'Amministrazione interessata può procedere, previa motivazione che espliciti analiticamente le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere (art. 5, comma 4, TUSP). Ne consegue che un'eventuale pronuncia negativa della Corte dei conti non produce un effetto preclusivo dell'acquisizione di efficacia della delibera, potendo l'Amministrazione procedente, ove ritenga di non conformarsi a quanto rilevato, motivare analiticamente le ragioni a sostegno della propria scelta.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, nella pronuncia nomofilattica n. 16/QMIG/2022, hanno osservato come la funzione attribuita alla Corte dei conti dal novellato art. 5, comma 3, TUSP, postuli l'espletamento di una peculiare attività di controllo, di cui il legislatore ha individuato i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti. Tale funzione trova fondamento nell'esigenza "*di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'Amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili*".

In particolare, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento dell'Ente contenga un'analitica motivazione sui seguenti profili: i) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP); ii) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; iii) compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa; iv) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese; v) sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica. La verifica si estende, inoltre, al rispetto della procedura per l'adozione della delibera e al contenuto dell'atto, come disciplinati dagli artt. 7 e 8 TUSP.

2. Tanto premesso si rileva che la Comunità Energetica Rinnovabile in via di costituzione ha natura di associazione e, pertanto, non rientra nei modelli societari richiamati dall'art. 3, comma 1, TUSP che prevede che "*Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente*

a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa".

La forma associativa, tutelata dalla Costituzione attraverso l'articolo 18, è regolata dal Titolo II del Codice civile.

L'articolo 1 del TUSP nell'esplicitare l'oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 175 del 2016 chiarisce, nel comma 4, che restano ferme "*le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni*".

Ciò posto, in assenza di un modello riconducibile a quello previsto dal suddetto articolo 3, comma 1, si constata la non applicabilità delle norme del TUSP alla fattispecie in esame facendo così venire meno il parere preventivo disposto dall'articolo 5, comma 3, della citata normativa.

P.Q.M.

il non luogo a provvedere, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, entro i termini legislativamente definiti in ordine alla richiamata deliberazione del Comune di San Giovanni Teatino (CH) avente ad oggetto "*Costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile CER SANGIO' – Approvazione degli schemi di atto costitutivo e di statuto*".

Si fa riserva di ogni altra valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune di San Giovanni Teatino (CH);

ORDINA

la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUSP.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2025.

L'Estensore
Chiara GRASSI

CHIARA GRASSI
CORTE DEI CONTI
16.12.2025
08:48:12
GMT+01:00

Il Presidente
Ugo MONTELLA

UGO MONTELLA
CORTE DEI CONTI
16.12.2025 12:18:19
GMT+02:00

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto

LORELLA
GIAMMARIA
16.12.2025
13:03:47
GMT+02:00